



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE NELLA PROVINCIA DI
RIMINI

La Prefettura di Rimini – U.t.G.
La Provincia di Rimini
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Rimini
La Banca d'Italia filiale di Forlì
L'A.B.I. Commissione regionale per l'Emilia-Romagna
Le Banche firmatarie
I Confidi firmatari
Le Associazioni di categoria firmatarie
Gli Ordini, Collegi e Consigli professionali firmatari

Visto l'Accordo-Quadro sottoscritto il 31 Luglio 2007 dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Bancaria Italiana, dalla Banca d'Italia, unitamente a UPI, ANCI, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CONFAPI, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, l'Asso-Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket "Adventum" e l'ADICONSUM per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura;

Atteso che l'Accordo ha la finalità, tra l'altro, di rendere più proficuo il rapporto fra Banche, Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni Antiusura e Antiracket destinatari, in diversa misura, dei fondi speciali antiusura, di cui all'art. 15 della Legge 108/96, nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione dei fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione, senza alcuna distinzione fra i beneficiari, ovvero anche a favore delle famiglie e di altri soggetti non esercenti un'attività economica in proprio;

Considerato che l'usura e l'estorsione sono fenomeni suscettibili di minare il tessuto economico locale, introducendo elementi di assoggettamento dell'imprenditoria ad interessi criminali;



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

Rilevato che, insieme con l'attività di contrasto svolta dalle Forze di polizia, la prevenzione del fenomeno usurario costituisce una priorità assoluta, perseguibile anche attraverso l'incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese o più in generale alle piccole medie imprese in momentanea difficoltà, e che tale opera di prevenzione può essere decisiva nell'arrestare la diffusione di fenomeni criminali costituenti una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato ed al rispetto ed alla permanenza delle normali regole sulla concorrenza;

Rilevato che il contingente periodo di crisi economica può costituire un rilevante fattore di rischio per un possibile espandersi dei suddetti fenomeni criminali;

Considerato che nell'ambito del Tavolo anticrisi, istituito in seno alla Conferenza permanente ex D. Lgs 300/1999, si è ritenuto proficuo elaborare un protocollo di sinergia operativa di livello provinciale per sviluppare concordemente percorsi che facilitino l'accesso al credito legale, alla luce dell'applicazione da parte del sistema bancario delle normative sul capitale di vigilanza, nonché l'attività di prevenzione basata sull'informazione, l'educazione finanziaria ed il recupero dei protestati al sistema del credito legale;

Considerato che la già proficua azione di prevenzione svolta dalle Banche in collaborazione con i Confidi e le Organizzazioni Antiusura possa risultare efficacemente potenziata dalle intese che si intendono assumere con il presente protocollo ;

Preso atto dell'esistenza di un Tavolo di dialogo nazionale tra ABI e i soggetti rappresentanti dei Confidi e delle Associazioni e Fondazioni Antiusura, la cui finalità è proprio l'efficace ed efficiente gestione dei fondi di prevenzione ex art. 15 della legge 108/1996;

Visto l'art. 9 del D.P.R. 3 aprile 2006 n.180

TUTTO CIO' PREMESSO

Convengono quanto segue:

Art.1

Impegni della Prefettura e costituzione dell'Osservatorio Provinciale



Prefettura di Rimini

Ufficio territoriale del Governo

Presso la Prefettura di Rimini – U.t.G., con l'apporto dei soggetti sottoscrittori del presente atto, è costituito un Osservatorio provinciale che avrà fra i suoi compiti:

a) promuovere iniziative d'informazione sull'utilizzazione dei Fondi di prevenzione dell'usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;

b) monitorare l'applicazione del presente protocollo ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto, anche d'intesa con gli istituti di credito;

c) attuare forme di coordinamento e promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito o di cessioni di aliquote stipendiali;

d) promuovere iniziative per incrementare, diffondendo un'informazione corretta sulle sue caratteristiche, l'attività di microcredito finalizzata all'inclusione finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione;

e) sostenere e promuovere iniziative di prevenzione al fenomeno dell'usura, inteso anche nelle sue forme meno incidenti, quali il sovraindebitamento e la mancanza di oculatezza nella gestione del denaro (educazione finanziaria).

La Prefettura si impegna altresì ai fini dell'integrazione dell'attività dell'Osservatorio Provinciale con quella del Nucleo di Valutazione e del Minipool antiracket ed antiusura, organizzando, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, iniziative comuni.

L'Osservatorio ha sede presso la Prefettura di Rimini. Componenti di diritto dell'Osservatorio sono i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, con possibilità di allargare la partecipazione ad altre componenti pubbliche o private impegnate in politiche di prevenzione dell'estorsione e dell'usura.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Prefetto.

Art. 2

Impegni dell'ABI

L'ABI si impegna a:

1) promuovere l'ulteriore adesione delle Banche al presente Protocollo, dandone notizia con apposita lettera alla Prefettura;

2) assicurare un continuo e diretto confronto con i Confidi, le Organizzazioni antiracket e antiusura, con l'obiettivo di un miglioramento graduale della gestione dei problemi che possono interessare, di volta in volta, nuove e vecchie convenzioni antiusura;

3) individuare un proprio referente regionale operante anche a livello provinciale per i rapporti con le Associazioni, Fondazioni e Confidi, nonché con i referenti individuati a norma del successivo art. 3 dalle Banche sottoscrittrici del Protocollo;



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

4) monitorare, in forma aggregata, il volume dei prestiti e dei fidi erogati ai sensi delle convenzioni per la prevenzione dell'usura, nonché le sofferenze che da tali crediti si ingenerano, e riferire periodicamente gli esiti del monitoraggio all'Osservatorio Provinciale;

5) mantenere presso i propri uffici e presso il proprio sito web (www.abi.it) gli elenchi aggiornati dei referenti delle Organizzazioni antiracket e antiusura, delle Associazioni di categoria, dei Confidi che sottoscrivono il presente protocollo o risultano comunque destinatari di Fondi antiusura.

Art.3
Referenti per i finanziamenti

Le Banche aderenti al Protocollo si impegnano ad individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, le figure dei referenti.

I referenti avranno il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura e di interloquire con i Confidi e le Organizzazioni antiracket ed antiusura.

Come previsto dal punto n. 3) dell' art. 2 del presente protocollo sarà cura dell' ABI individuare un referente, operante anche a livello provinciale, che si raccordi con i referenti per i finanziamenti delle varie Banche, e che favorisca una costante interlocuzione con i Confidi e le Organizzazioni antiracket ed antiusura presenti sul territorio.

Le nomine dei referenti delle Banche e dell'ABI dovranno avvenire tempestivamente ed essere comunicate all'Osservatorio Provinciale presso la Prefettura.

L'elenco dei referenti dell'ABI e delle Banche sarà consultabile sul sito Internet www.abi.it e su quello della Prefettura di Rimini.

Art. 4
Facilitatori antiusura

Le Associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al presente Accordo ed i Confidi loro collegati, per le imprese associate, e la Provincia di Rimini per le imprese non associate, si impegnano ad individuare all'interno delle proprie organizzazioni la figura del "facilitatore" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli



Prefettura di Rimini

Ufficio territoriale del Governo

strumenti di prevenzione e di solidarietà prevista agli art. 14 e 15 della L. 108/96 attraverso periodici incontri info-formativi.

Le Associazioni aderenti e i Confidi loro collegati provvedono a designare ciascuna al proprio interno un facilitatore, dandone comunicazione alla Prefettura e alla Camera di Commercio. La Prefettura e la Camera di Commercio tengono presso di loro un elenco aggiornato dei facilitatori, a disposizione dei soggetti aderenti al presente Protocollo.

Art.5

Rapidità di risposte

I Confidi si impegnano a svolgere nel tempo più rapido possibile, l'iter susseguente alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi, quale "esame da parte del Comitato Tecnico e la delibera del C.d'A".

Le Banche aderenti al presente Protocollo si impegnano - tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto "garanzia/credito erogato" - ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, non superiori a 30 giorni, dal momento dell'acquisizione della necessaria documentazione. Si impegnano altresì ad erogare negli stessi tempi le relative somme.

Art.6

Moltiplicatore

Le Banche e i Confidi aderenti al presente protocollo si impegnano a prevedere, all'interno delle singole convenzioni già stipulate, i moltiplicatori – sulla base dei quali computare la misura massima dei finanziamenti erogabili coperti da garanzia dei fondi antiusura - nella misura minima di **2,5**, salvo specifiche situazioni che potranno essere aggiornate soltanto in misura crescente.

Art.7

Valutazione del merito creditizio

Da parte delle Banche aderenti al Protocollo non può essere considerata pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 315/1997, la garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia del Confidi stesso a valere sul proprio fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello Statuto del Confidi.



Prefettura di Rimini

Ufficio territoriale del Governo

A tal fine le Banche aderenti al Protocollo si impegnano a valutare la possibilità di "ribancarizzare" i soggetti protestati, anche attraverso una iniziale sperimentazione, legata alla casistica, filtrata, monitorata e gestita insieme con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni Antiusura. In questo contesto le Banche aderenti al presente Protocollo fanno ricorso al "conto di base", o prodotto analogo, a favore dei protestati che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale.

A tal fine le Banche sottoscrittrici del Protocollo si impegnano a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido.

Le Banche sopra indicate si impegnano altresì a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie od esecutive nei confronti di questi ultimi soggetti, le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà.

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, in sede di valutazione del merito creditizio, da parte delle Banche aderenti al presente Protocollo, i soggetti interessati potranno rivolgersi per la ricerca di soluzioni alternative - anche avvalendosi delle Organizzazioni antiracket ed antiusura, delle Associazioni di difesa dei diritti dei Consumatori ed Utenti o, infine, degli Ordini Professionali sottoscrittori del Protocollo - all'Osservatorio provinciale che ha sede presso la Prefettura, anche per l'eventuale interessamento del Comitato ristretto dell'Osservatorio Nazionale previsto dall' art. 3 dell' Accordo-Quadro in premessa citato.

Art.8

Microcredito

Le Banche, che operano nel settore del microcredito, si impegnano a promuovere e ad incrementare l'attività di microcredito attraverso:

- a) la definizione di iniziative finalizzate a facilitare l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- b) programmi sperimentali per l'accesso al credito per lo start-up o il consolidamento di microimprese;
- c) l'attuazione e lo sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dall'industria bancaria.

Le Banche operanti nel settore comunicano in via telematica alla Prefettura, alla Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria le agevolazioni creditizie riservate a tali fini, per la pubblicazione sui rispettivi siti internet.



Prefettura di Rimini
Ufficio territoriale del Governo

Art.9

**Iniziative d'informazione sull'utilizzazione dei fondi antiusura e antiestorsione.
Educazione finanziaria e formazione**

Le Parti si impegnano alla diffusione sul territorio provinciale di particolari strumenti comunicativi, come i vademecum, anche in formato elettronico, per l'attuazione di campagne informative sull'utilizzo dei fondi di prevenzione antiusura, con la collaborazione di tutti i soggetti interessati ed in collegamento con il mondo dei Confidi, del commercio, dell'industria e dell'artigianato, nonché dell'associazionismo.

Le Parti si impegnano altresì a definire interventi, a livello locale, affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori del territorio, possano acquisire strumenti di gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.

Art.10

Adesione

Il Protocollo è aperto all'adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne abbiano interesse.

Ogni richiesta di adesione successiva all'originaria sottoscrizione del Protocollo sarà comunque esaminata in sede di Osservatorio provinciale.

Art.11

Verifica

Entro un anno dalla sottoscrizione del Protocollo, verrà effettuata collegialmente la verifica dei risultati raggiunti, anche al fine di apportare le eventuali modifiche allo stesso, nell'intento di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle finalità in premessa indicate.

L'Osservatorio Provinciale costituito presso la Prefettura comunicherà i risultati della verifica e le eventuali proposte di modifica al Comitato ristretto dell'Osservatorio Nazionale.

Rimini, 24 gennaio 2014